



## Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale"

### CONTRATTO DI APPALTO

per la fornitura biennale dei seguenti lotti di gara di materiale di consumo per il servizio cucina:

- Lotto n. 2: Bicchieri monouso cc. 80
- Lotto n. 3: Bicchieri monouso cc. 200
- Lotto n. 14: Tovaglioli 33x33

#### TRA

L'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", nel seguito indicata come "Azienda", con sede in Cremona, Via Brescia n. 207, codice fiscale n. 93042130190 – P. IVA 01310740194, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Gentile, in qualità di Direttore Generale f.f.

#### E

La ditta SE.COM. Servizi e Comunità Srl nel seguito indicato come "Fornitore", con sede legale a Sermide e Felonica (MN) in Via E. Mattei n. 13, codice fiscale e partita IVA 01395120205, in persona del sig. Franco Schiavon, in qualità di Legale Rappresentante, nato a Poggio Rusco (MN) il 05/05/1951, C.F. SCHFNCS1E05G753Z

#### PREMESSO CHE

- l'Azienda intende affidare la fornitura di materiale di consumo per il servizio cucina suddivisa nei seguenti n. 19 lotti distinti di gara:

- Lotto n. 1: Bicchierini per gelato completi di coperchietto
- Lotto n. 2: Bicchieri monouso cc. 80
- Lotto n. 3: Bicchieri monouso cc. 200
- Lotto n. 4: Bis di posate in bioplastica
- Lotto n. 5: Carta paraffinata
- Lotto n. 6: Carta stagnola in rotoli
- Lotto n. 7: Carta uso asciugamani in rotoli
- Lotto n. 8: Coprivassoio monouso

- Lotto n. 9: Cucchiaini in bioplastica
- Lotto n. 10: Cucchiaino in bioplastica
- Lotto n. 11: Pellicola trasparente
- Lotto n. 12: Piatti piani monouso
- Lotto n. 13: Piatti fondi monouso
- Lotto n. 14: Tovaglioli 33x33
- Lotto n. 15: Vaschette in alluminio per alimenti
- Lotto n. 16: Vaschette trasparenti per alimenti cc. 500
- Lotto n. 17: Vaschette trasparenti per alimenti cc. 1000
- Lotto n. 18: Vaschette trasparenti per alimenti cc. 1500
- Lotto n. 19: Vaschette trasparenti per alimenti cc. 2000

- con Deliberazione n. 19 del 24 febbraio 2025 è stato indetto l'appalto specifico per la fornitura biennale di materiale di consumo per il servizio cucina, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, con aggiudicazione di ciascuno dei n. 19 lotti di gara alla ditta che per ciascun lotto di gara avesse offerto il minor prezzo, previa verifica di conformità degli stessi alle richieste di Capitolato, con importo complessivo presunto di € 164.929,70 IVA esclusa;

- con Deliberazione n. 45 del 24 giugno 2025 ciascun lotto di gara è stato aggiudicato al Fornitore che, fra gli articoli giudicati conformi, ha offerto il minor prezzo e, in particolare, alla ditta SE.COM. Servizi e Comunità Srl sono stati aggiudicati i seguenti lotti e con gli importi unitari a fianco indicati:

- Lotto n. 2: Bicchieri monouso cc. 80 a € 0,016
- Lotto n. 3: Bicchieri monouso cc. 200 a € 0,022
- Lotto n. 14: Tovaglioli 33x33 a € 0,0078

per un importo complessivo presunto di € 48.080,00 IVA esclusa;

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

**Franco Schiavon**

Firmato digitalmente da:  
Schiavon Franco  
Motivo: sottoscrizione  
Contratto  
Luogo: MANTOVA  
Data: 11/07/2025 09:16:33

1. Forma oggetto del presente contratto la fornitura biennale di materiale di consumo per il servizio cucina.

2. Le forniture di cui al comma 1 consistono in:

- Lotto n. 2: Bicchieri monouso cc. 80 a € 0,016
- Lotto n. 3: Bicchieri monouso cc. 200 a € 0,022
- Lotto n. 14: Tovaglioli 33x33 a € 0,0078

per un prezzo complessivo presunto di € 48.080,00 IVA esclusa;

3. Le quantità delle medesime sono riportate nel Capitolato Speciale e nell'offerta economica del Fornitore, parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

## **Articolo 2**

### **(Norme regolatrici dell'appalto)**

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto. L'esecuzione della fornitura, oggetto del rapporto contrattuale è pertanto regolato:

- dalle clausole del capitolato speciale e dei relativi allegati;
- dal D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.;
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. (in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione);
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Articolo 3**

### **(Condizioni di esecuzione)**

1. Sono a totale carico del Fornitore le spese di consegna e di imballaggio.
2. Tale fornitura avviene nell'interesse del Fornitore e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione alla fornitura stessa.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata dell'appalto)**

L'appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza 1° luglio 2025

#### **Articolo 5**

##### **(Prezzo dell'appalto)**

1. I prezzi unitari dei lotti aggiudicati sono stabiliti in:
  - Lotto n. 2: Bicchieri monouso cc. 80 a € 0,016
  - Lotto n. 3: Bicchieri monouso cc. 200 a € 0,022
  - Lotto n. 14: Tovaglioli 33x33 a € 0,0078oltre IVA nella misura di legge.
3. Tenuto conto del periodo indicato nel precedente art. 4, l'importo complessivo biennale presunto del presente contratto è di Euro 48.080,00 oltre IVA nella misura di legge.
4. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 6**

##### **(Verifica di conformità)**

1. Il Responsabile della fornitura controlla l'esecuzione del presente Contratto al fine di certificare che l'oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.
2. La verifica di conformità sarà svolta dal Responsabile della fornitura (direttore dell'esecuzione) il quale rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore e ai fini dell'emissione della relativa fattura da parte dello stesso, con la cadenza temporale

indicata nel successivo articolo 7.

## **Articolo 7**

### **(Fatturazione e pagamenti)**

1. La fatturazione è emessa a seguito della avvenuta fornitura e di successiva verifica di conformità di cui al precedente art. 6.
2. Ciascuna fattura contiene il riferimento al presente contratto e al relativo codice identificativo gara (CIG).
3. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante ordine di bonifico su conto corrente dedicato del Fornitore.
4. Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Azienda: G3RE8SY.
5. Le forniture in oggetto rientrano nell'ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L'Azienda provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura pagando al fornitore soltanto l'imponibile.
6. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.

## **Articolo 8**

### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Con riferimento al presente contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i.
2. Il Fornitore ha comunicato all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti

bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Ove il Fornitore modifichi gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sarà tenuto a darne comunicazione all'Azienda, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero se già accesi entro sette giorni dall'invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r all'Azienda. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Azienda per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Articolo 9**

##### **(Garanzia definitiva)**

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto il Fornitore ha presentato garanzia fideiussoria per l'importo di € 2.404,00 a mezzo bonifici identificabili con i n. 311243825K40417454023926900.4919697 per l'importo di € 1.436,17 e n. 311243825K40417512736386680.1458237 per l'importo di € 967,83.

3. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l'Azienda ha diritto di valersi della suddetta garanzia.

4. Il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

#### **Articolo 10**

##### **(Adeguamento del corrispettivo)**

1. Il corrispettivo si intende imm modificabile nel primo anno di validità del presente

contratto. Detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., solo a decorrere dal secondo anno. L'adeguamento sarà costituito dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.

#### **Articolo 11**

##### **(Modalità)**

1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell'oggetto del presente contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale.

#### **Articolo 12**

##### **(Vigilanza)**

Nell'esecuzione delle forniture contemplate nel presente contratto, il Fornitore sarà sottoposto alla vigilanza del Responsabile del servizio (Direttore dell'esecuzione).

#### **Articolo 13**

##### **(Inadempienze e penali)**

1. L'Azienda si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l'esatto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla qualità delle forniture rese e alle modalità di esecuzione.
2. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l'Azienda si riserva la facoltà, previa intimazione tramite PEC al Fornitore, di chiedere la risoluzione del presente contratto, con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la garanzia definitiva.
3. Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.
4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione

inviata dall'Azienda.

5. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Azienda procederà all'applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Trascorso tale periodo e per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la garanzia senza formalità di sorta. Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.

#### **Articolo 14**

##### **(Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

1. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all'Azienda che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **Articolo 15**

##### **(Efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento del suo perfezionamento.

2. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Azienda.

#### **Articolo 16**

##### **(Riservatezza)**

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR 2016/679 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 17**

##### **(Subappalto e divieto di cessione del contratto)**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Pertanto, qualora il Fornitore in sede di gara non abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, quest'ultimo istituto è vietato nel presente contratto.
2. Il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Fornitore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Azienda di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

#### **Articolo 18**

##### **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria, il Fornitore elegge domicilio legale a Sermide e Felonica (MN) in Via Via E. Mattei, n. 11/13.

#### **Articolo 19**

##### **(Foro competente)**

Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.

#### **Articolo 20**

##### **(Recesso)**

1. E' facoltà dell'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite.
2. Il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Articolo 21**

##### **(Risoluzione)**

1. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto e al Capitolato Speciale, l'Azienda potrà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Fornitore via PEC.

2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Fornitore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore dell'Azienda.

3. In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall'art. 122 del Codice, anche per i seguenti motivi:

applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;

grave negligenza continuativa, dolo o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

sospensione o interruzione delle forniture per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;

concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.

4. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte dell'Azienda della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 22**

### **(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Azienda è tenuta a versare all'Erario; al presente contratto, in caso d'uso, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo come previsto dall'art. 2 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.

### **Articolo 23**

#### **(Clausola risolutiva)**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l'Azienda ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle forniture già svolte.

### **Art. 24**

#### **(Trattamento dei dati – consenso al trattamento)**

1. Ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.
2. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione,

ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### Art. 25

#### (Codice Etico)

La ditta dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

Letto, firmato e sottoscritto.

Cremona, 07 luglio 2025

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale

Il Direttore Generale f.f.

*Dott.ssa Simona Gentile*

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

*Sig. Franco Schiavon*

Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni: 2. (norme regolatrici dell'appalto); 3. (condizioni di esecuzione); 4. (durata dell'appalto); 7. (fatturazione e pagamenti); 8. (tracciabilità dei flussi finanziari); 9. (garanzia definitiva); 11. (modalità); 12. (vigilanza); 13. (inadempienze e penali); 14. (responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 15. (efficacia del contratto); 17. (subappalto e divieto di cessione del

contratto); 19. (Foro competente); 20. (recesso); 21. (risoluzione); 22. (oneri fiscali e spese contrattuali); 23. (clausola risolutiva); 24. (trattamento dati - consenso al trattamento).

Cremona, 07 luglio 2025

Per il Fornitore

Il Legale Rappresentante

*Sig. Franco Schiavon*



Franco Schiavon

Firmato digitalmente  
da: Schiavon Franco  
Luogo: Sermide e  
Felonica (Mantova)  
Data: 11/07/2025  
09:19:52

Firmato digitalmente da: Schiavon Franco  
Luogo: MANTOVA  
Data: 11/07/2025 09:12:43